

tuarsi qualora intervenga la cessione dello stipendio.

Si osserva, peraltro, che una cessione di stipendio, per la sua configurazione giuridica, oltre che rispondere a quelle modalità previste nella legge 30 giugno 1908, dovrebbe contenersi, a norma di legge, in un limite di tempo non superiore ai cinque anni. Ciò, che nel caso in esame non si riscontra, tenute presenti le formalità poste in essere e la durata dell'obbligazione del delegato, che si impegna ad effettuare la ritenuta dal 27-2-1941 al 27-1-1966, e cioè per tutto il periodo venticinquennale di durata della polizza.

Per quanto riflette l'oggetto del negozio di delegazione, attraverso l'esame della documentazione in atti, si ritiene che si tratti unicamente di stipendio base e non di altre indennità.

Premesso quanto sopra, il Direttore Generale trattandosi di un valoroso combattente proposto per la medaglia d'oro, sottopone nuovamente la pratica al Comitato e al Consiglio perchè decidano se non sia possibile liquidare alla madre del Caduto, una qualche somma sotto forma di elargizione.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio la suddetta questione con l'avviso che non possa riconoscersi alcuna validità alla polizza. Tuttavia le circostanze di fatto inducono il Comitato stesso a proporre al Consiglio di concedere una elargizione di importo corrispondente ai sei decimi della somma assicurata, senza trattenuta alcuna a titolo di premio.

=====

III - SINISTRO POL.N.660.095 DI L.100.000 ASS. LENZI GIOACCHINO -

Il Direttore Generale riferisce che la polizza in oggetto venne emessa dall'Istituto sulla vita del Lenzi il 31 dicembre 1926, in base alle dichiarazioni rese dall'assicurato, al momento della stipulazione del contratto, di trovarsi in ottime condizioni di salute e di non avere sofferto in precedenza alcuna malattia.

Il 6 giugno 1927, dopo pochi mesi dalla emissione della poliz-